

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Daniela Lagani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis del R.G.A.C. vertente

**TRA**

**DEBITORE PRINCIPALE  
FIDEIUSSORE**

**CONTRO**

**BANCA**

*Parte Opponente*

*Parte opposta*

**Oggetto:** Opposizione al decreto ingiuntivo n. omissis, emesso dal Tribunale di Crotone in data 22.03.2015 e notificato in data 13.04.2015.

**Conclusioni:** all'udienza del 16.10.2019 innanzi al mutato giudice istruttori le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**FATTO E DIRITTO**

1. Debitore principale e fideiussore, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Crotone ha ingiunto ad essi opposenti il pagamento in favore dell'odierna opposta della complessiva somma di euro 9.238,77 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, a titolo di rate insolute relative al contratto di finanziamento n. omissis stipulato da DEBITORE PRINCIPALE con BANCA e garantito da fideiussione rilasciata da FIDEIUSSORE.

In particolare, a sostegno dell'opposizione parte opponente ha eccepito:

- 1) l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, che sarebbe stato emesso sulla base di documentazione non conforme all'art. 50 T.U.B. e dunque priva di efficacia probatoria;
- 2) la nullità del contratto di finanziamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, per violazione dell'art. 124 T.U.B., in quanto sarebbe stata omessa l'indicazione della tipologia e del costo del finanziamento, nonché dell'analitica indicazione dei beni e servizi oggetto dell'acquisto finanziato;
- 3) la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 119 T.U.B., in particolare per violazione dell'obbligo di comunicare almeno una volta l'anno una chiara comunicazione sull'andamento del rapporto nonché dell'obbligo di comunicare lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora praticabili;
- 4) la nullità del tasso di interesse contrattuale per violazione del divieto di capitalizzazione degli interessi.

Parte opponente ha quindi chiesto all'adito Tribunale di dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., e revocare il decreto ingiuntivo opposto; di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 124, 119 e 117 T.U.B., del contratto di finanziamento e l'inefficacia degli addebiti in c/c per interessi applicati nel corso dell'intero rapporto, con applicazione in via dispositiva degli interessi al tasso sostitutivo di cui all'art. 124 T.U.B., ovvero al tasso legale pro-tempore ai sensi dell'art. 1284, comma 3, c.c.; di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni di contratto relative alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto, l'inefficacia di ogni capitalizzazione di interessi; di accertare e dichiarare, previa rettifica del saldo contabile, l'esatto rapporto di dare - avere tra le parti, sulla base della riclassificazione contabile dei rapporti attualmente in essere e di quelli medio tempore girocontati per estinzione; di accertare e dichiarare l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi eseguita in danno degli attori, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni patrimoniali in via di quantificazione, e per l'effetto di ordinarne la cancellazione con efficacia retroattiva e condannare la convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa; di condannare in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

2. Si è costituita in giudizio BANCA, la quale preliminarmente, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nelle rassegnate conclusioni in relazione alla dedotta illegittima segnalazione nelle Centrale Rischi, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando come la medesima non partecipi al Circuito Interbancario che ha accesso alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e pertanto non avrebbe potuto segnalare il nominativo dei debitori. Nel merito, ha argomentato variamente per l'infondatezza dell'opposizione. In particolare, parte opposta ha dedotto di aver fornito, mediante la documentazione prodotta, la prova del credito azionato; che dalla semplice lettura del contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria, si evincerebbe in modo chiaro ed incontrovertibile come lo stesso sia completo e contenga, analiticamente, tutti i requisiti richiesti *ex lege* e come si tratti non di un finanziamento finalizzato ma di un semplice prestito personale; il difetto di prova della richiesta del piano di ammortamento relativo al contratto di finanziamento e l'infondatezza dell'eccezione relativa al presunto obbligo della Banca di inviare al consumatore «*lo sconfinamento, l'importo interessato, il tasso di interesse, le penali, le spese o gli interessi di mora applicati*», trattandosi nel caso di specie di credito relativo a ratei non rimborsati di un contratto di prestito personale; l'infondatezza della dedotta nullità *ex art. 117 T.U.B. del piano di ammortamento "alla francese"*, richiamando giurisprudenza di merito in materia.

Parte opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna degli opposenti al pagamento della somma di euro 9.238,77 o della diversa somma da accertarsi in corso di causa. In via ulteriormente subordinata ha chiesto la condanna degli opposenti alla restituzione, *ex art. 2033 c.c.*, della somma capitale erogata in forza del contratto di finanziamento, al netto delle rate rimborsate. Parte opposta ha infine chiesto la condanna degli opposenti per responsabilità processuale aggravata, *ex art. 96 comma 3 c.p.c.*, con vittoria di spese di lite.

3. Con ordinanza depositata in cancelleria in data 9.06.2016, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.4.2016, il giudice precedentemente titolare della causa ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevando il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ha assegnato alle parti termine per promuovere il tentativo di mediazione della controversia, *ex art. 5 D.Lgs n. 28/2010*. Con successiva ordinanza del 5.01.2017, emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.12.2016, il giudice successivamente subentrato nella titolarità della causa, evidentemente

*Sentenza, Tribunale di Crotone, Giudice Daniela Lagani, n. 384 del 27 aprile 2020*

non avvedendosi della precedente ordinanza, ha nuovamente concesso alle parti termine per avviare il procedimento di mediazione obbligatoria. Alla successiva udienza del 11.10.2017 il giudice ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni. La causa è stata assegnata al sottoscritto giudicante nel mese di maggio 2018 e dopo alcuni rinvii dovuti al carico di ruolo, all'udienza del 16.10.2019 è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

4. L'opposizione deve essere dichiarata improcedibile.

Infatti, vertendosi in materia di "contratti di bancari e/o finanziari", ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, deve essere esperito, quale condizione di procedibilità della domanda, il procedimento di mediazione previsto e disciplinato dal richiamato D.Lgs n. 28/2010, che, come noto, nel caso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, opera dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanze di sospensione o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che il procedimento di mediazione obbligatoria non è stato esperito, né a seguito dell'assegnazione dei relativi termini con l'ordinanza del 9.06.2016 e neppure a seguito della successiva ordinanza del 5.06.2017, pertanto il giudizio deve senza dubbio essere dichiarato improcedibile.

A questo punto si rende necessario stabilire le conseguenze di tale improcedibilità. Come noto, la legge non individua la parte (opponente o opposta) onerata alla proposizione del procedimento obbligatorio di mediazione nell'ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e neppure la sanzione applicabile al mancato esperimento della procedura (declaratoria di esecutorietà definitiva o revoca del decreto ingiuntivo opposto).

Sulle indicate questioni è sorto un contrasto, per vero ad oggi non completamente risolto, nella giurisprudenza di merito.

Infatti, un primo filone interpretativo rinviene il soggetto onerato dell'esperimento della mediazione nel creditore opposto e conseguentemente sanziona con la revoca del decreto ingiuntivo emesso l'ipotesi del mancato avveramento della condizione di procedibilità. Al riguardo, si evidenzia la pacifica natura di attore in senso sostanziale dell'opposto, titolare dell'interesse sotteso all'origine dell'instaurazione del procedimento monitorio. Si rileva altresì un'esigenza di parità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui lo stesso soggetto abbia perseguito la propria pretesa creditoria agendo nelle forme del procedimento ordinario di cognizione anziché di quelle del procedimento sommario di ingiunzione (in tal senso, a titolo esemplificativo: Tribunale di Firenze, n. 3325/14).

Un secondo orientamento giurisprudenziale, condiviso dal sottoscritto giudicante, invece, individua nell'opponente il soggetto onerato dell'avvio del procedimento di mediazione.

Si richiama, a fondamento della tesi, la disciplina dei rapporti tra il decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione.

L'opposizione è infatti strumentale ad evitare l'irrevocabilità della condanna portata nel decreto ingiuntivo, con la conseguenza che non può che essere l'opponente, e non l'opposto, a subire le conseguenze della propria inerzia nel coltivare tale giudizio, come peraltro avviene qualora l'opponente ometta di costituirsi tempestivamente (circostanza che determina l'improcedibilità dell'opposizione) ovvero dia causa all'estinzione del giudizio stesso (ad esempio, per omessa comparizione alle udienze ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c), situazioni che danno luogo alla definitiva esecutività ed irrevocabilità del provvedimento monitorio.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Si richiama altresì il maggiore effetto deflattivo del contenzioso, posto che diversamente i debitori sarebbero incoraggiati ad intraprendere opposizioni meramente dilatorie, confidando nell'omissione della controparte nell'attivazione del procedimento stragiudiziale e prevedendosi, inoltre, con elevata probabilità la riproposizione della domanda giudiziale da parte del creditore insoddisfatto ad esito del procedimento monitorio improcedibile, laddove, per contro, il formarsi di un giudicato sulla pretesa renderebbe non più ulteriormente discutibile il rapporto creditorio controverso (in tal senso, a titolo esemplificativo: Tribunale di Monza, 31/03/15; Tribunale di Firenze, 30/10/14; Tribunale di Siena, 25/06/12).

Come noto, su tale questione è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24629/2015, la quale ha ritenuto di interpretare la disposizione di cui all'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 2010 conformemente alla sua ratio deflattiva del contenzioso e alla luce del principio costituzionale del ragionevole processo e dell'efficienza processuale ed ha quindi affermato che l'onere di esperire il tentativo di mediazione debba allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e che ha il potere di iniziare il processo, ossia in capo all'opponente, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

La Corte di Cassazione, dunque, facendo leva sulla funzione deflattiva del procedimento di mediazione, ha fatto propria la seconda delle tesi sopra menzionate, che può ritenersi oggi maggioritaria anche nella giurisprudenza di merito (a titolo esemplificativo: Tribunale Caltagirone n. 92/2020; Tribunale di Firenze 2009/2019; Tribunale di Napoli Nord 1024/2017; Tribunale Chieti 50/2017).

Alla luce di quanto esposto, considerato che nel caso di specie, come sopra evidenziato, il procedimento di mediazione non è stato esperito e dunque non risulta soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dalla legge, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

5. Quanto alle spese di lite, considerata l'esistenza, al momento di introduzione del presente giudizio, dei diversi orientamenti giurisprudenziali sopra indicati e considerato altresì che recentemente la questione sopra illustrata è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. III, 12/07/2019, n.18741) se ne dispone l'integrale compensazione tra le parti.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Daniela Lagani, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, in contraddittorio tra le parti, così provvede:

- 1) dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
- 2) compensa tra le parti le spese di lite;

Così deciso in Crotone, 27 aprile 2020

IL GIUDICE  
dott.ssa Daniela Lagani

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*